



SEMINARIO FORMATIVO PER GLI ABILITANDI INGEGNERI
1^ SESSIONE 2019
17 luglio 2019

LA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

DOTT. ING. ALFIO GRASSI
DOTT. ING. SALVO BORDONARO
DOTT. ING. MARCO MURATORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

1

PRINCIPALI NORME DELLO STATO ITALIANO SUI LAVORI PUBBLICI

Legge 20 marzo 1865 n. 2248

legge fondamentale sui lavori pubblici

Regio Decreto 25 maggio 1895 n. 350

regolamento per la direzione, contabilità e collaudo delle opere pubbliche

Decreto ministeriale 29 maggio 1895

norma le regole per la compilazione dei progetti di opere pubbliche

D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063

capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche

Legge 11 febbraio 1994 n. 109

Nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
(abrogata art. 256 del d.lgs 163/2006)

PRINCIPALI NORME DELLO STATO ITALIANO SUI LAVORI PUBBLICI

D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145
Capitolato generale d'appalto

D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(abrogato dall'art. 217 del D.lgs 50/2016)

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006

PRINCIPALI NORME DELLO STATO ITALIANO SUI LAVORI PUBBLICI

**DECRETO LEGISLATIVO
18 aprile 2016, n. 50**

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell' acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

CRONISTORIA DELLA FORMAZIONE DELLA NORMA

➤ **2 febbraio 2016:** pubblicata in G.U. **la legge delega n. 11/2016** con cui il Parlamento delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni ed a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente, in particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare le seguenti finalità:

- l'attuazione delle direttive **2014/23/UE**, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, **2014/24/UE**, sugli appalti pubblici, e **2014/25/UE**, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al **18 aprile 2016**, corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento;
- il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione di tale decreto è fissato al **31 luglio 2016**.

➤ **3 marzo 2016:** il governo approva il testo della bozza del decreto legislativo

➤ **1 aprile 2016:** vengono rese pubbliche le osservazioni dell'**ANAC** che propone modifiche ad un considerevole numero di articoli e suggerisce che, dopo l'approvazione del nuovo Codice Appalti, il vecchio regolamento attuativo DPR 207/2010 resti in vigore fino all'emanazione delle **linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione**

CRONISTORIA DELLA FORMAZIONE DELLA NORMA

➤ **4 aprile 2016:** Il **Consiglio di Stato** rende noto un parere di più di 200 pagine sul testo del codice degli appalti varato dal Governo. Il CdS riconosce però che il nuovo Codice appalti rappresenta una sfida che si gioca su un delicato equilibrio: un codice snello che garantisca controlli efficaci, per il Consiglio di Stato l'aspetto positivo del Codice Appalti è sostanzialmente uno: la scelta di abbandonare il regolamento attuativo unico per utilizzare le **soft law (norme di efficacia non vincolante) affidate all'ANAC**. La principale contestazione riguarda i tempi stretti in cui la commissione governativa ha redatto il testo, di conseguenza incoerente e difettoso

➤ **7 aprile 2016:** Pubblicati i pareri delle **Commissioni Ambiente di Camera e Senato**. Si tratta di due pareri identici, con la richiesta di una serie di osservazioni e richieste precise di modifica sui singoli articoli dopo aver svolto l'audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Del Rio. La modifica più rilevante proposta concerneva l' **obbligo per le stazioni appaltanti, nella determinazione dell'importo da porre a base d'asta nei bandi di gara relativi ai servizi di architettura e di ingegneria, dell'utilizzazione dei parametri** che saranno definiti con un decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture .

CRONISTORIA DELLA FORMAZIONE DELLA NORMA

- **15 aprile 2016:** il governo **approva** il testo definitivo del Decreto Legislativo;
- **19 aprile 2016:** il testo del nuovo codice viene **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;**
- **20 aprile 2016:** il nuovo testo entra in vigore;
- **15 luglio 2016 :** viene pubblicata **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica** una rettifica integrale al testo del D.Lgs 50/2016;
- **15 febbraio 2017:** viene approvata dal Consiglio Ministri la bozza del “**Correttivo**” al D.Lgs 50/2016, da approvarsi entro il 19 aprile dopo l’esame di Consiglio di Stato e Parlamento.
- **30 marzo 2017:** viene espresso il parere del **consiglio di Stato**

CRONISTORIA DELLA FORMAZIONE DELLA NORMA

- **06 aprile 2017:** le commissioni parlamentari rendono il parere;
- **13 aprile 2017:** il governo approva il testo definitivo del D.LGS correttivo del D.LGS 50/2016;
- il nuovo testo entra in vigore previa pubblicazione **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

D. LGS. n. 50 del 18/04/2016 (NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) e CORRETTIVO del 13 APRILE 2017
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI)

Eccessiva Proliferazione di norme

↓

Difficoltà operativa



LEGGE REGIONALE n. 12 del 12/07/2011
DECRETO PRESIDENZIALE n. 13 del 31/01/2012
LEGGE REGIONALE n. 8 del 17/05/2016
LEGGE REGIONALE n. 1 del 26/01/2017



9


PRINCIPALI NORME DELLA REGIONE SICILIANA SUI LAVORI PUBBLICI

Legge Regionale n. 21 del 29 aprile 1985
Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia

Legge Regionale n.7 del 2 agosto 2002
Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi

Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. Recepimento del D.lgs. 12/04/2016 n. 163 e D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e ss.mm. ed ii.





IMMEDIATA APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI IN SICILIA

Legge Regione Siciliana 12 luglio 2011, n. 12
Art. 1
Applicazione della normativa nazionale
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, **si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione** Per le parti espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge

CIRCOLARE ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Prot. 86313/DRT del 04/05/2016

... tenuto conto del **rinvio dinamico alla normativa statale** operato dalla legge regionale n. 12/2011, **sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016, dal 19 aprile 2016**, data di entrata in vigore dello stesso.....

Conseguentemente, atteso il collegamento funzionale della L.R. 12/2011 con la disciplina abrogata e con quella sopravvenuta, attuativa di direttive europee:

- ❑ **l'articolo 19 della L. R. 12/2011 (criteri di aggiudicazione) non risulta più operativo e quindi non sono più applicabili le disposizioni in esso contenute;**
- ❑ **tutti i riferimenti al D. Lgs. 163/2016 e ss. mm. e ii. , contenuti nella L.R. n. 12/2011 e nel D.P. n. 13/2012, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D.Lgs: n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione.**

13

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 8 del 17 maggio 2016
Publicata GURS N.22 del 24 maggio 2016

L'art. 24 sancisce che a decorrere dall'entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e ss. mm. ed ii., nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte salve le diverse disposizioni introdotte.

Vengono abrogati della precedente L.R. 12/2011:

- ❖ **l'art 14 sui concorsi di idee**
- ❖ **l'art.17 sulla certificazione antimafia**
- ❖ **l'art. 19 relativo ai criteri di aggiudicazione**

In riferimento alle **commissioni aggiudicatrici** U.RE.GA. è previsto che sino all'adozione della disciplina di iscrizione all'albo nazionale, la commissione continua ad essere nominata secondo le previsioni della norma regionale.

Infine il comma 4 dell'art. 24 ribadisce, ripetendo quanto già indicato con la circolare che tutti i riferimenti al D.lgs. 163/2006 contenuti nella L.R. 12/2011 e nel D.P. 31/01/2012 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dai relativi provvedimento di attuazione

14

LEGGE REGIONE SICILIANA N. 1 del 26 gennaio 2017
Publicata GURS N.5 del 3 febbraio 2017

Modifiche agli artt. 8 e 9 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12)

ARTICOLO 1

- ✓ **Aumenta il numero delle commissioni** di gara U.RE.GA. ;
- ✓ Sono previsti **incentivi per le commissioni** che operano rapidamente e disincentivi per quelle che ritardano nei procedimenti;
- ✓ E' stata prevista una **separazione di attribuzione tra le commissioni**: quella che esaminerà la documentazione è diversa da quella che esaminerà l'offerta tecnica
- ✓ Termine **espletamento gare in 30 giorni** con sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto dei termini

ARTICOLO 2

Per l'affidamento di servizi o forniture è **confermato l'art. 8 della l.r. 12/2011 sino all'attivazione dell'albo** previsto all'art. 78 del d.lgs 50/2016

15

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
Art. 216 comma 1 e Art. 220


Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al **presente codice**, lo stesso **si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore** nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 220. (Entrata in vigore)

Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

16



Presidenza del Consiglio dei Ministri



**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, RECANTE CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

(DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016)

19

DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016

Il decreto legislativo correttivo del Codice, adottato a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica, **apporta modifiche e integrazioni volte a perfezionarne l'impianto normativo** confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore.

Nell'introdurre tali modifiche, il Governo ha tenuto conto delle **consultazioni effettuate dal Parlamento**, delle **osservazioni** formulate dall'**ANAC** e delle considerazioni del **Consiglio di Stato**. Sono state tenute in considerazione, inoltre, le **segnalazioni dei responsabili unici del procedimento** effettuate nell'ambito delle consultazioni della Cabina di regia istituita dallo stesso Codice, nonché quelle effettuate in attuazione della legge delega, che prevedeva la consultazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'**ANAC**, delle principali categorie di soggetti destinatari del provvedimento correttivo.

20

DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016
disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016

Sono state esaminate

- ✓ 502 proposte di modifica pervenute dagli *stakeholder*,
- ✓ 94 proposte normative trasmesse dalla Cabina di regia
- ✓ 110 richieste di modifica pervenute da soggetti non invitati formalmente alla consultazione pubblica, ma che hanno comunque inviato i propri contributi.

Sul nuovo testo sono infine stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

21

DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016
Le modifiche apportate al Codice

3 direttrici di modifica

- 1** modifiche di coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
- 2** integrazioni che migliorano l'efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base di quanto suggerito dal CdS in e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
- 3** limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle Criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.

22

DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016
Le novità introdotte

❑ APPALTO INTEGRATO:

si introduce un **periodo transitorio** che prevede che l'appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;

❑ PROGETTAZIONE:

introduce l'**obbligatorietà dell'uso dei parametri** per i compensi a base di gara;

❑ CONTRAENTE GENERALE:

si prevede una **soglia minima pari a 150 milioni** di euro per il ricorso all'istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all'istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;

❑ VARIANTI:

si integra la disciplina della **variante per errore progettuale**, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del *de minimis*;

❑ SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI:

in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino **scaduti i pareri acquisiti**, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;

23

DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016
Le novità introdotte

❑ SUBAPPALTO:

è confermata la **soglia limite del 30** per cento sul totale dell'importo contrattuale per l'affidamento in **subappalto**;

❑ MANUTENZIONE SEMPLIFICATA:

viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel **limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro**;

❑ DIBATTITO PUBBLICO:

sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;



❑ COSTO DELLA MANODOPERA:

se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della base d'asta;

❑ ALBO DEI COLLAUDATORI:

è stato inserito l'obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

24



DECRETO LEGISLATIVO N. 56/2016
Linee guida ANAC

L'Autorità ha sottoposto a consultazione sino al 16 maggio 2016 le seguenti linee guida

- 1. Il Direttore dei Lavori:** modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice);
- 2. Il Direttore dell'esecuzione:** modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice);
3. Nomina, ruolo e compiti del **responsabile unico del procedimento** per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);
- 4. Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,** indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice);
- 5. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice);**
- 6. Criteri di scelta dei commissari** di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78);
- 7. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).**

27



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

DETERMINAZIONE ANAC n. 973 del 14/09/2016

LINEE GUIDA n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida>



28

ALTRE LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ANAC

Linee guida n.2 :

“Offerta economicamente più vantaggiosa”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016

Linee guida n.3 :

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016

Linee guida n.4 :

“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

29

ALTRE LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ANAC

Linee guida n.5

“ Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016

Linee guida n. 6 :

”Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze dell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016

30

ALTRE LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ANAC

☐Linee guida n. 7 :

“Iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in *house*”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017

☐Linee guida n. 8:

“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017

☐Linee guida n. 9:

“Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018

ALTRE LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ANAC

☐Linee guida n. 10 :

“Affidamento del servizio di vigilanza privata”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.462 del 23 maggio 2018

☐Linee guida n. 11:

“Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.570 del 26 giugno 2019

☐Linee guida n. 12:

“Affidamento dei servizi legali”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.907 del 24 ottobre 2018

☐Linee guida n. 13 :

“La disciplina delle cause sociali”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.114 del 13 febbraio 2019

ALTRE LINEE GUIDA APPROVATE DALL'ANAC

☐Linee guida n. 14:

“Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.161 del 6 marzo 2019

☐Linee guida n. 15:

“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 494 del 5 giugno 2019

LINEE GUIDA IN CORSO DI APPROVAZIONE

- ☐ DIRETTORE DEI LAVORI
- ☐ DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ☐ CRITERI REPUTAZIONALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
- ☐ SISTEMI DI MONITORAGGIO
- ☐ PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI RITENUTI INFUNGIBILI
- ☐ SISTEMA UNICO DI QUALIFICAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE
- ☐ SISTEMA UNICI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO


IL CODICE E LE PRINCIPALI NOVITA' SUI PROGETTI


OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il nuovo sistema è incentrato sulla qualità e tende ad eliminare la causa principale del lievitare dei costi delle opere pubbliche, rappresentata da gare su progettazioni preliminari.

La progettazione deve assicurare:

- ✓ il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività,
- ✓ la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell'opera,
- ✓ un limitato consumo del suolo,
- ✓ il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali,
- ✓ l'efficientamento energetico,
- ✓ la valutazione del ciclo di vita e manutenibilità delle opere





PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (ART. 24)

Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 - d) dai **soggetti di cui all'articolo 46.**

PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (ART. 24)

Art. 46. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
 - a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti (...);
 - b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (ART. 24)

Art. 46. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- c) **società di ingegneria**: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i **prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i **raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti (lett. da a) a d))
- f) i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

PROGETTAZIONE ESTERNA (ART. 46)

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI


Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di:

- persone;
- nella forma di società cooperativa .

I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza.

SOCIETA' DI INGEGNERIA

Sono società di capitali. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo **qualora** previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.




**AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
(Art. 31, 36 e 157)**

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo sono affidati:

- Sotto i 40.000 euro: mediante **affidamento diretto** (art. 31 comma 8 e Art. 36 comma 2 lettera a)
- Tra 40.000 e inferiori a 100.000 euro: possono essere affidati a cura del responsabile del procedimento nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza e secondo le procedure previste dall'art 36 comma 2 lettera b); **l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157)
- Superiore a 100.000: sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61

**AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Soglie di affidamento**



**AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (Art. 95)**

Art. 95 comma 3 lett. b)

Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 **(pari o superiore per il decreto correttivo)**.

PROCEDURA NEGOZIATA

“Procedura di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”


(art. 3 lett. uuu D.Lgs 50/2016)


PARITA' DI TRATTAMENTO

**PRINCIPIO DI NON
DICRIMINAZIONE**

TRASPARENZA

PROPORZIONALITA'





INCARICHI SOTTO I 40.000 €

- ❑ Gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro **possono** essere affidati dal RUP in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a).
- ❑ il **ribasso** sull'importo della prestazione **viene negoziato** fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
- ❑ Linee guida ANAC: "**si suggerisce l'acquisizione di due preventivi**, cioè nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità della prestazione resa."

53

INCARICHI TRA 40.000 e 100.000 € (art. 157, comma 2)

Il responsabile del procedimento



affida

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza



Con procedura (**negoziata senza bando**) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b);
L'invito è rivolto ad almeno **dieci (*) soggetti**, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti

54

**INCARICHI TRA 40.000 e 100.000 €
(art. 157, comma 2).**

Gli operatori da invitare sono individuati

- a) Sulla base di indagini di mercato
- b) Tramite elenchi di operatori economici

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
(art. 36, comma 2, lett. b)

Linee guida ANAC

È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino **copia dell'avviso relativo all'avvio dell'indagine di mercato o di costituzione dell'elenco degli operatori economici agli ordini professionali**, nazionali e territoriali.

55

**INCARICHI TRA 40.000 e 100.000 €
(art. 157, comma 2).**

- L'indagine di mercato deve essere svolta previo **avviso pubblico**
- Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
- nell'avviso dovranno essere indicati i **requisiti minimi richiesti** dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un'esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico.
- La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la **pubblicazione dell'esito della selezione**, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).

56

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

LEGGE 12 luglio 2011, n. 12

ISTITUZIONE ALBO UNICO
PROFESSIONALE

Art. 12. Albo unico regionale

- 1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'**Albo unico regionale** ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti

ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2.

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA

DECRETO PRESIDENZIALE

31 gennaio 2012, n.13

Art. 25.

Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'art 12 della legge regionale n.12/2011

- 6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del

D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la **procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed € 100.000** al netto di IVA e oneri previdenziali.

7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.

**INCARICHI SUPERIORI A 100.000 €
(art. 157, comma 2).**

Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con **procedura aperta o ristretta** ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo).

La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all'importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria.

(Linee guida ANAC)

**€ 209.000
Art. 35 D.Lgs 50/2016**

59

**INCARICHI SUPERIORI A 100.000 €
(art. 157, comma 2).**

- ❑ Nel caso di utilizzo della **procedura ristretta**, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando.
- ❑ Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare;

deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla **presenza di uno o più giovani professionisti** (professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione) nei gruppi concorrenti.

Il criterio del **sorteggio pubblico** si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

60

**INCARICHI SUPERIORI A 209.000 €
(art. 157, comma 2).**

- ❑ L'art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice.
- ❑ la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, **l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni** e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

Si tratta di un'eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

61

**INCARICHI SUPERIORI A 209.000 €
(art. 157, comma 2).**

CRITERI SELEZIONE
Art. 83, commi 1, 4 e 5

requisiti di idoneità professionale

capacità economico e finanziaria

capacità tecniche e professionali

è previsto un **fatturato minimo annuo**, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo **non** possa comunque **superare il doppio del valore stimato dell'appalto**, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

**INCARICHI SUPERIORI A 209.000 €
(art. 157, comma 2).**

L'Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il **fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili**, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico

è previsto un **fatturato minimo annuo**, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto e che il medesimo **non** possa comunque **superare il doppio del valore stimato dell'appalto**, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

**INCARICHI SUPERIORI A 209.000 €
(art. 157, comma 2).**

Art. 86, comma 5

- ❑ “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”.
- ❑ Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti:
 - **requisiti economico-finanziari**, sono confermati i fatturati globale e specifico,
 - **capacità tecnica**, l'indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l'elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'O.E. PIÙ VANTAGGIOSA SECONDO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO POSSONO ESSERE:

professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel par. VI e dal decreto tariffe;

caratteristiche metodologiche dell'offerta

il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

riduzione percentuale in riferimento al tempo

le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi o soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile.

65

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"

- il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (**D.L. 32 del 18 aprile 2019**) è stato convertito con **L. n. 55 del 14 giugno 2019** entrata in vigore il 18 giugno 2019



IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Dal decreto alla legge

- La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo precedente, perfezionando aspetti di carattere generale del Codice ed altri prettamente procedurali

➤ la Legge di conversione **elimina (quasi) tutte le Linee Guida dell'ANAC** e i Decreti Ministeriali e interministeriali emanati (e non) per sostituirli con un **unico Regolamento che dovrà essere emesso entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto Sblocca-cantieri (16 ottobre).**

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Dal decreto alla legge

- La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo precedente, perfezionando aspetti di carattere generale del Codice ed altri prettamente procedurali

➤ E' **sospeso** fino al 20 dicembre 2020 **l'obbligo per i Comuni non capoluogo di fare gare attraverso le stazioni appaltanti (C.U.C.).**

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Dal decreto alla legge

- La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo precedente, perfezionando aspetti di carattere generale del Codice ed altri prettamente procedurali

- reintroduzione fino al 31.12.2020 dell'**appalto integrato**
- è **sospeso** soltanto il 4° periodo del co. 1 dell'art. 59 del Codice, relativo appunto al **divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori**,
- non è sospeso invece il 3° periodo del comma 1 e il successivo comma 1 bis che prevedono l'obbligo che gli appalti di lavori siano affidati ponendo **a base di gara il progetto esecutivo** (*unica deroga dei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori*).

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Dal decreto alla legge

- La conversione in legge ha apportato alcune modifiche al testo precedente, perfezionando aspetti di carattere generale del Codice ed altri prettamente procedurali

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

- Per gli anni **2019 e 2020** è consentito procedere **all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti, **sulla base del solo progetto definitivo e a prescindere dall'importo**
- Per gli anni successivi è fissato il limite di importo che deve essere non superiore a € 2.500.000,00

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Affidamento lavori sotto soglia

- Dal **19 aprile 2019** sino al **17 giugno 2019** per tutte le procedure i cui bandi di gara o lettere di invito siano state pubblicate e inviate in tale finestra temporale

Soglie art. 36	Procedura per i lavori	Cosa cambia rispetto alla L. di Bilancio 2018 e al Codice previgente al 19/04/2019
0-39.999,99 €	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più preventivi	Nulla
40.000,00 - 199.999,99	Procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici	La soglia si innalza da 150.000 a 200.000 e gli operatori da consultare scendono a 3 (almeno)
200.000,00 - 5.548.000,00 (soglia art. 35)	Procedura aperta al prezzo più basso	La negoziata scompare. Il criterio del prezzo più basso diventa la regola.
Superiore alla soglia art. 35	Procedura aperta all'offerta economicamente più vantaggiosa	Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è la regola ma non c'è più il tetto massimo del 30% da attribuire al punteggio economico.

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Affidamento lavori sotto soglia

- Dal **18 giugno 2019**, data di entrata in vigore della L. di conversione n. 55 del 14.06.2019, per i bandi e le lettere di invito pubblicati e inviate da tale data, si dovrà tenere conto delle nuove soglie

Soglie art. 36	Procedura per i lavori	Cosa cambia rispetto al D.L. 32/2019
0-39.999,99 €	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più preventivi	Nulla
40.000,00 - 149.999,99	Affidamento diretto previa acquisizione di 3 preventivi	Viene introdotto un nuovo istituto, quello dell'affidamento diretto previ 3 preventivi (o 5 operatori economici per servizi e forniture)
150.000,00 - 349.999,99	Procedura negoziata con invito ad almeno 10 operatori	Ricompare la negoziata in questa nuova soglia art. 36, comma 2 lettera c bis).
350.000,00 a 999.999,99	Procedura negoziata con invito ad almeno 15 operatori	Ricompare la negoziata.

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Affidamenti servizi (S.I.A.)

- Il co. 2 dell'art. 157 del Codice recita: "Gli incarichi di [...] possono essere affidati [...] secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno **cinque soggetti** [...] nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti".
- Tale norma non è stata oggetto di modifiche ma nel rinviare alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 lettera b), potrebbe indurre a considerazioni **non perfettamente coerenti con l'intero impianto che vuole, per i S.I.A., l'obbligo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per affidamenti superiori ai 40.000,00 €**(art. 95 comma 3 lettera b)).

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Affidamenti servizi (S.I.A.)

- Una richiesta di preventivi non può soddisfare a pieno una selezione delle offerte tecniche, tenendo conto anche del fatto che l'art. 157 richiama il concetto di inviti e che per l'offerta economicamente più vantaggiosa è richiesta la costituzione di una Commissione giudicatrice.
- Sarà di aiuto la giurisprudenza che nascerà in materia per comprendere al meglio l'istituto dell'art. 36, comma 2 lettera b) anche in riferimento all'affidamento dei S.I.A.. In via prudenziale, la procedura negoziata è certamente più garantista.

**IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”
Affidamenti S.I.A. col criterio del prezzo**

- Vengono confermate le **abrogazioni** delle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 95 che consentivano il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per lavori fino a 2 milioni di euro (lettera a) ovvero per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000 ovvero sino alla soglia comunitaria ma solo se caratterizzati da elevata ripetitività (lettera c).
- Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”.

**IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”
Soglie di anomalia (art.97)**

- Sono previsti **due soli calcoli per la soglia di anomalia**:
 - il primo, nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 15
 - il secondo, nel caso opposto
- il dettato normativo laddove, al nuovo comma 2, dispone che “il Rup o la commissione giudicatrice procedono come segue”: quando il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, non vi è commissione giudicatrice ma seggio di gara o commissione di gara per cui, probabilmente, la dicitura è da leggersi in senso “a tecnico”.

IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”
Progetto di fattibilità tecnico-economica

- Per gli appalti di lavori **sopra soglia**, il progetto di fattibilità deve essere **preceduto dal documento delle alternative progettuali**.
- Negli altri casi, come per lavori di importo sottosoglia, è invece lasciata come una possibilità (**unico documento di progettazione di fattibilità**).
- Ciò ai fini dell’inserimento dell’intervento nel documento di programmazione triennale, nonché nel caso dell’espletamento del dibattito pubblico e nel caso dei concorsi di progettazione

IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”
Progetto di fattibilità tecnico-economica

In sintesi, dunque, ai fini dell’inserimento di un’opera nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici, si dovrà tenere conto:

Importi dei lavori stimati	Livello di progettazione minima approvata, richiesta ai fini dell’inserimento nella 1° annualità	Livello di progettazione minima approvata, richiesta ai fini dell’inserimento nelle altre annualità
Pari o superiori a 100.000,00	Documento delle alternative progettuali (DM 14/2018)	Documento delle alternative progettuali
Pari o superiori a 1.000.000,00	Progetto di fattibilità economico-finanziario	Documento delle alternative progettuali
Pari o superiori alla soglia comunitaria	Progetto di fattibilità economico-finanziario (contenente il documento delle alternative progettuali)	Documento delle alternative progettuali

IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI"
Progetto di fattibilità tecnico-economica

- Per gli appalti di lavori **sopra soglia**, il progetto di fattibilità deve essere **preceduto dal documento delle alternative progettuali**.
- Negli altri casi, come per lavori di importo sottosoglia, è invece lasciata come una possibilità (unico documento di progettazione di fattibilità)
- Ciò ai fini dell'inserimento dell'intervento nel **documento di programmazione triennale**, nonché nel caso dell'espletamento del dibattito pubblico e nel caso dei concorsi di progettazione



SEMINARIO FORMATIVO PER GLI ABILITANDI INGEGNERI
1^ SESSIONE 2019
17 luglio 2019

LA NORMATIVA SUI LAVORI PUBBLICI

Grazie dell'attenzione

DOTT. ING. ALFIO GRASSI
DOTT. ING. SALVO BORDONARO
DOTT. ING. MARCO MURATORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

80